ANTICORRUZIONE – SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE (Whistleblower)

Il 28 aprile 2015 l'ANAC ha approvato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" con la determinazione n. 6 del 28.4.2015.

L'ANAC ritiene che la segnalazione sia da rivolgere al Responsabile della prevenzione della corruzione locale (che per il Comune di Magnago è il Segretario generale) al fine di assicurare l'assoluta riservatezza del segnalante. Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile anticorruzione, gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.

La normativa vigente prevede che il dipendente che riferisca condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia" ed impone la tutela del dipendente che segnali "condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro" (Legge n. 90/2012 e art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001). Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

A titolo meramente esemplificativo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro". In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Considerato lo spirito della norma, che consiste nell'incentivare la collaborazione di chi lavora nelle amministrazioni per l'emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso dell'ANAC non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi. E' sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga "altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito" nel senso sopra indicato.

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa però un limite alla tutela del lavoratore nei "casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile". Il dipendente deve essere quindi "in buona fede".

Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione riguardi informazioni false rese colposamente o dolosamente.

Nell'attesa della creazione di un procedimento informatizzato, è possibile presentare le segnalazioni:

- direttamente nelle mani del Responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario generale);
- tramite servizio postale, in doppia busta: una esterna con l'indicazione del destinatario come sopra individuato, ed una interna recante la dicitura "Non deve essere aperto dal servizio protocollo". Alle segnalazioni deve essere allegato il documento di identità.

Il modulo per le segnalazioni è disponibile sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti – Corruzione".